

Il Presente Allegato è composto da n.15 pagine

VERBALE N. 1 DELL'8 FEBBRAIO 2023

OGGETTO: Procedura – ex art. 1 comma 2 lett. b), co. 3 D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, successivamente modificato ex art. 51 D.L.n. 77/2021, coordinato con la Legge di conversione n. 108 del 29/07/2021, secondo il criterio del prezzo più basso - per l'affidamento del servizio di manutenzione del portale Puglia Good World e implementazione nuove filiere.

CUP: B99J2200142002

CIG (Codice Identificativo di Gara n.960575BA42)

L'anno duemilaventitre, il giorno 08 del mese di febbraio, alle ore 15.00, presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, la dott.ssa **Anglani Angelica in qualità di Responsabile Unico del Procedimento**, assistita dalla dott.ssa **Carmela Maria Posa, in qualità di segretaria**, ha provveduto all'apertura della seduta pubblica virtuale attraverso il portale MEPA, al fine dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione del portale Puglia Good World e implementazione nuove filiere, mediante **procedura negoziata su invito** secondo il criterio del prezzo più basso.

CUP: B99J2200142002

CIG (Codice Identificativo di Gara n.960575BA42)

Si prende atto che, a seguito di lettera di invito, trasmessa per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento "Mercato Elettronico (MEPA)" – sito www.acquistinretepa.it, ove è contrassegnata con il numero di RDO n. 3401394, è pervenuta a sistema, entro il termine fissato nelle ore 12:00 dell' 8 febbraio 2023, una sola offerta, trasmessa dall'operatore economico di seguito elencato:

1. KIBRI & CALCE SRL

Si da atto che, a causa di una temporanea anomalia del sistema, non è stato possibile effettuare la verifica della documentazione amministrativa attraverso il portale e pertanto, ai sensi dell'art. 83, comma 9 D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., il R.U.P., tempestivamente, procede mediante inoltro a mezzo pec

della richiesta della medesima fuori dal portale. In tempi brevi, la documentazione perviene a mezzo pec e viene protocollata al n. *r_puglia/AOO_180/PROT/08/02/2023/0008052* della giornata odierna.

Si procede all'esame della documentazione di cui sopra.

Dall'esame della documentazione prodotta via Pec dall'operatore economico KIBRI & CALCE SRL, si riscontra che la stessa risulta conforme alla richiesta e validamente sottoscritta digitalmente, quindi l'Impresa predetta risulta ammessa.

La Commissione, terminate le operazioni di cui sopra, decide di procedere con l'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica.

Dalla predetta operazione risulta che l'offerta economica presentata dall'operatore economico KIBRI & CALCE SRL è pari a € 188.000,00 oltre IVA con un ribasso del 6% sull'importo complessivo di 200.000,00 fissato nella lettera d'invito.

Tutta la documentazione viene consegnata alla segretaria che ne curerà la custodia in un armadio situato presso la stanza n. 26 del 1° piano del Palazzo sede Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale chiuso a chiave.

Alle ore 16.32 la seduta è sciolta del che viene redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto e acquisito agli atti.

F.to (Angelica Anglani):

F.to (Carmela Maria Posa):

**CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL PORTALE PUGLIA GOOD WORLD E IMPLEMENTAZIONE NUOVE FILIERE". CUP
B99J22001420002 CIG 960575BA42**

L'anno duemilaventitre il giornodel mese di

TRA

La Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali con sede in Bari, Lung.re C.F., rappresentata dalla Dr.ssa, in qualità di Dirigente del nel seguito per brevità definita anche "**Amministrazione**",

E

..... con sede legale in
Via, iscritta al Registro delle Imprese di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, Via, in persona del e legale rappresentante giusta poteri allo stesso conferiti da nel seguito per brevità definito anche "Fornitore";

....., giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott.repertorio n.;

nel seguito per brevità definito anche "Fornitore";

PREMESSO CHE

- che al fine dell'attuazione delle attività di cui al programma promozionale approvato con D.G.R. 282 del 7 marzo 2022, si è reso necessario procedere, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 e 36 comma 1 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici", all'affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio di manutenzione e implementazione di nuove filiere nell'ambito del portale regionale "Puglia Good World", sotto soglia comunitaria di cui all'art. 35 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi, ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come modificato dalle disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 ("Decreto Semplificazioni"), e art. 51 decreto-legge 31 maggio 2021

- n. 77 (Decreto Semplificazioni bis) e s.m.i., con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., considerato che trattasi di un servizio con caratteristiche standardizzate trattandosi di implementazione dati su una piattaforma già esistente;
- che con D.D.S. n.120 del 6.12.2022 è stato approvato e pubblicato, sul sito istituzionale, per un periodo di 30 giorni, l'Avviso Pubblico per le manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione e implementazione del Portale Puglia Wine World che, con l'implementazione di nuove filiere, denominato, Portale Puglia Good World;
 - che con determinazione dirigenziale n.4 del 18.01.2023 sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento, mediante procedura negoziata, da espletarsi sul portale telematico MePa, del servizio di manutenzione e implementazione di nuove filiere nell'ambito del portale regionale "Puglia Good World" per l'importo a base d'asta pari a € 200.000,00 oltre oneri fiscali, successivamente pubblicati sul sito istituzionale www.regione.puglia.it/agricoltura/comunicazione-e-promozione, al fine di ottemperare agli obblighi sulla trasparenza dell'attività della P.A. previsti ex lege;
 - che a seguito dell'espletamento della procedura di cui sopra, l'Impresa Kibrit & Calce s.r.l. di Bari è risultata aggiudicataria avendo offerto un ribasso pari al 6% sull'importo a base d'asta per un corrispettivo complessivo pari a € 188.000,00 oltre IVA come per legge;
 - che è pervenuta autocertificazione [antimafia](#), ai sensi dell'art. [88 co. 4-bis e art.89 D.Lgs.159/2011](#), comma 2 del D. L. 16/07/2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge n. di conversione 11 settembre 2020, n. 120, successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. c), n. 2, D.L. 31 maggio 2021, n. 77;
 - che l'informativa liberatoria provvisoria ai sensi del su richiamato disposto normativo "consente di stipulare, approvare, o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva,....."
 - che con D.D.S. n... del si è provveduto ad approvare il verbale delle operazioni di gara n. 1 dell'8.02.2023 e ad aggiudicare la procedura di che trattasi all'Impresa Kibrit & Calce s.r.l. di Bari per il corrispettivo complessivo di € 188.000,00 oltre IVA come per legge;
 - che la D.D.S. di cui sopra è efficace ai sensi di legge atteso che sono state effettuate le verifiche in merito all'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliata: SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Definizioni

1. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo, che viene sottoscritto mediante scrittura privata, hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via graduata:
 - a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo, ancorché non materialmente allegati:

la lettera di invito e relativi Allegati
il Capitolato Speciale d'Appalto
l'offerta economica

Articolo 3

Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore del servizio di
 - a) manutenzione del portale puglia good world e implementazione nuove filiere - CUP B99J22001420002 CIG 960575BA42.
2. Le predette prestazioni dovranno essere svolte con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo, nonché degli atti di gara con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto.
3. L'Amministrazione, ai sensi e per effetto dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, del corrispettivo complessivo del presente contratto.

Articolo 4

Efficacia e Durata

1. Il presente Contratto Esecutivo ha validità dalla data di sottoscrizione, e per trentasei mesi, -salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'art. 17,
2. Le prestazioni oggetto del presente appalto, come specificatamente elencate nel Capitolato Speciale d'Appalto a cui integralmente si rinvia, dovranno essere rese a far data dal perfezionamento del contratto a seguito dell'adozione della determinazione di aggiudicazione a partire dal mese di fino al mese di202.....(trentasei mesi).

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Non Evidenziato

Articolo 5

Proprietà

1. Tutti i risultati prodotti e/o rilasciati nell'esecuzione delle attività contrattuali, saranno di proprietà dell'Amm.ne senza limitazioni di alcun tipo. L'Amm.ne potrà utilizzare e riutilizzare completamente ed in parte quanto prodotto, anche dopo la scadenza del contratto. L'Amm.ne potrà, senza alcuna limitazione, memorizzare, riprodurre, condividere e distribuire tali risultati a terzi.
2. L'Impresa garantisce la piena proprietà dei dispositivi o soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione delle attività e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Articolo 6

Erogazione delle prestazioni

1. Il Fornitore ha l'obbligo di erogare le prestazioni di cui al precedente art.3 in favore dell'Amministrazione entro i termini e secondo modalità e condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 7

Gestione del Contratto Esecutivo

1. Nell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, l'interfaccia del Fornitore con l'Amministrazione è rappresentata dal Responsabile Esecutivo nominato dal Fornitore. il Fornitore comunicherà all'Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore).
2. Le attività tecniche e amministrative di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione nella persona del Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto (D.E.C).
3. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto per l'Amministrazione.
5. Il Responsabile dell'esecuzione del Fornitore dovrà interfacciarsi con il Direttore dell'Esecuzione dell'Ente, incaricato del monitoraggio e del controllo delle prestazioni, fornendo tutte le informazioni

e documentazioni necessarie al completo controllo tecnico-amministrativo-contabile delle prestazioni erogate in attuazione del presente contratto; detto controllo comporterà verifiche a campione ed ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta effettuazione delle prestazioni contrattuali rese dal Fornitore Contraente. In ogni caso, fatte salve le funzioni autonomamente svolte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, alla fattispecie testè descritta, si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 101 e ss. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e le norme di cui al D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

Articolo 8

Consegna

1. La consegna, intendendo con questo termine l'insieme delle prestazioni finali e/o intermedie erogate, dovrà essere effettuata dal Fornitore entro i termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto alla lettera di invito, dovrà essere completa e da effettuarsi secondo le modalità indicate dall'Amm.ne.
3. La fornitura dovrà essere realizzata con attrezzature e materiali accessori che risultino necessari al completamento della stessa e che dovranno ritenersi compresi nel prezzo complessivo.
4. La consegna non solleva l'Impresa dalle responsabilità derivanti da vizi, apparenti e occulti, ancorché riscontrati successivamente alla consegna.

Articolo 9

Verifica di conformità e Accettazione

1. Nel periodo di efficacia del presente Contratto, il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto per l'Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità delle prestazioni erogate al Capitolato Speciale d'Appalto. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione di tali verifiche.
2. Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto per l'Amministrazione mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente comma, si impegna a presentare, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano dei correttivi che dovrà essere implementato nei successivi 20 (venti) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di ultimazione.
3. Previo esito positivo della verifica di funzionalità eseguita dall'Amm.ne sulla base di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto che ha valore di certificazione delle prestazioni, le prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno sottoposte ad un'ulteriore verifica da parte del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto alla presenza di un Rappresentante del Fornitore.
4. Ove non si riscontrino difetti o carenze, la verifica avrà valore positivo. Le operazioni di verifica risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto per l'Amministrazione e dal Rappresentante del Fornitore in doppio

originale per il Fornitore e l'Amministrazione. Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di prima verifica, le prestazioni non risultassero conformi alle specifiche di dettaglio previste nelle prove di verifica, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto per l'Amministrazione, che comunque non potranno essere superiori ai 30 (trenta) giorni solari. Decorso detto termine, il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto per l'Amministrazione procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui le prestazioni non risultassero ancora conformi alle specifiche, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente Contratto Esecutivo.

6. In ogni caso, l'Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. 50/2016, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta dal Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle forniture e servizi alle prescrizioni contrattuali.

Articolo 10

Penalità

1. Per l'inosservanza delle clausole e delle prescrizioni del presente capitolato nonché in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, Regione Puglia previa contestazione degli addebiti ed esame delle controdeduzioni della ditta aggiudicataria, applicherà una penale variabile da € 500,00 a € 5.000,00 secondo la gravità dell'inadempimento o del non esatto adempimento e in funzione delle dimensioni dello stand complessivo.

In ogni caso la Regione Puglia si riserva il diritto al risarcimento, a carico della ditta, di eventuali ulteriori danni che dai ritardi stessi potranno derivare anche nei confronti di terzi, nonché per eventuali danni causati a qualunque titolo all'immagine della Regione Puglia per i quali si riserva di applicare una penale nella misura del 20% del valore dell'appalto.

Articolo 11

Corrispettivi

1. Il corrispettivo contrattuale globale massimo, omnicomprensivo, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi Euro 188.000,00 (centottantottomila/00) IVA esclusa, gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a zero.
2. Il predetto corrispettivo contrattuale globale si riferisce all'esecuzione della prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi dal corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Articolo 12

Trasparenza dei prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - i. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Esecutivo;
 - ii. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto Esecutivo stesso;
 - iii. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto Esecutivo rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture in formato elettronico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, relative ai corrispettivi dovuti secondo quanto previsto al precedente art. 11 vengono emesse dal Fornitore all'esito delle verifiche di conformità. I corrispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuata. Ciascuna fattura elettronica verrà corrisposta nel termine e secondo le modalità stabilite dal Capitolato speciale d'Appalto
2. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle forniture e dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il presente Contratto Esecutivo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell'Amministrazione tramite PEC.
3. I pagamenti sono subordinati all'effettiva e materiale erogazione della prestazione per stati di avanzamento. Il pagamento del corrispettivo è disposto dall'Unione delle Camere di Commercio Puglia, successivamente al ricevimento, di volta in volta, di regolare fattura a conclusione delle prestazioni effettivamente rese e collaudate, mediante rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione a firma del R.U.P./D.E.C..
In particolare, i diversi servizi saranno liquidati secondo gli stati di avanzamento come

- dettagliatamente disciplinati nel Capitolato Speciale d'Appalto alla voce "PAGAMENTI" a cui si rinvia.
4. In conformità delle disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010, e ai fini dell'immediata tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà su di un conto dedicato anche non in via esclusiva all'oggetto della presente gara, che dovrà essere opportunamente comunicato.

La fattura elettronica dovrà essere intestata a:

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO PUGLIA.

Codice Univoco Ufficio: UFDP7F

Codice Fiscale del servizio di F.E.: 80000270720

Indirizzo: Via E. Mola n. 19 - 70121 BARI

Le fatture dovranno riportare il protocollo e l'oggetto del servizio, oltre il numero CIG e CUP comunicati e dovranno apporre la dicitura "scissione dei pagamenti";

In caso di mancato rispetto a quanto sopra stabilito, non saranno riconosciuti eventuali interessi moratori.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di interesse potrà essere quello di cui alla direttiva europea (BCE + margine del 7%) e non come prevede il D.Lgs. n.231 del 9.10.2002 Tasso BCE + 7 punti percentuali).

Nel caso di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini si intendono sospesi fino all'integrazione e completamento della stessa.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa acquisizione di documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e verifica ai sensi del D.M. n. 40 del 18/01/2008.

Articolo 14

Cauzione

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto esecutivo, si dà atto che il Fornitore ha prestato cauzione definitiva di € _____ a mezzo polizza fidejussoria n. _____, rilasciata da _____ con sede _____.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste all'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.
3. Qualora l'ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
 - I. per effetto dell'applicazione di penali, o
 - II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l'incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di modifiche contrattuali,il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.
4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha

facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.

6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

Articolo 15

Subappalto

1. Il Fornitore all'atto di partecipazione alla gara ha dichiarato nel DGUE di non ricorrere al subappalto.
- 2.

Articolo 16

Divieto di cessione del Contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore, fatta salva la possibilità per il Fornitore, previa comunicazione all'Amministrazione di cessione a società facenti parte del gruppo cui appartiene. In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo.

Articolo 17

Risoluzione e recesso

RISOLUZIONE

La Regione Puglia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali, previa diffida ad adempiere.

La Regione Puglia si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

1. gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte di Regione Puglia;
2. arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'affidatario;
3. cessazione o fallimento dell'affidatario.

La Regione Puglia si riserva, inoltre, di risolvere il contratto, qualora accerti incapacità dell'aggiudicatario nell'espletare i servizi, evidente negligenza nell'eseguirli o difformità rispetto a quanto previsto nell'offerta tecnica. In tal caso Regione Puglia/Unioncamere Puglia si riserva la facoltà, oltre che di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti, anche di operare l'eventuale esecuzione in danno del contratto, al fine di raggiungere il completamento della fornitura di servizi oggetto dell'appalto. Resta sempre salvo il diritto di Regione Puglia/Unioncamere Puglia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento in pendenza della stipulazione del contratto, Regione Puglia Puglia procederà alla revoca dell'aggiudicazione incamerando la cauzione provvisoria prestata e facendo salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

Per quanto non previsto si rinvia all'art. 108 D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii..

RECESSO

La Regione Puglia si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante l'invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima della data del recesso.

In tal caso, Regione Puglia si obbliga a pagare all'aggiudicatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dallo stesso al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da Regione Puglia/Unioncamere;
- eventuali spese già sostenute dall'aggiudicatario, opportunamente documentate e riconosciute.

Per quanto non previsto si rinvia all'art. 109 D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 18

Forza maggiore

1. Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
2. Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca l'esecuzione della prestazione da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore aggiudicatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
3. L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente la prestazione.

Articolo 19

Responsabilità Civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali

- ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. La Regione Puglia è estranea ai rapporti dell'aggiudicatario con i terzi e non risponde per i danni contrattuali ed extra contrattuali casualmente riconducibili all'attività del medesimo.
 3. Perciò, l'aggiudicatario terrà indenne Regione Puglia nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve da ogni diritto, pretesa, molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni casualmente riconducibili all'attività dell'aggiudicatario medesimo. Nel caso in cui a Regione Puglia fosse richiesto da terzi il pagamento di somme casualmente riconducibili all'attività dell'aggiudicatario, questi sarà tenuto a pagare direttamente e, comunque, a rimborsare a Regione Puglia, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto la stessa fosse eventualmente costretta a pagare, con facoltà per quest'ultima di rivalersi sui crediti vantati dall'aggiudicatario o, se insufficienti, sul deposito cauzionale prestato.
 4. L'aggiudicatario assicura di tenere indenne Regione Puglia anche nel caso di eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle leggi sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale in generale.

Articolo 20

Tracciabilità dei flussi finanziari – ulteriori clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, il presente Contratto Esecutivo nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Articolo 21

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

2. Al presente atto, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 22

Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è del foro di Bari .

Articolo 23

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del Contratto - le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito "Regolamento UE") circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che loro spettano loro in virtù degli artt. 15 e ss. della citata normativa europea.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
3. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore, anche relativi a soggetti terzi coinvolti nelle attività di trattamento quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti e collaboratori del Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione tecnica, economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici e potranno essere comunicati a soggetti terzi titolari quali il Titolare/Responsabile del Trattamento oggetto del presente contratto, a collaboratori esterni e Organismi Pubblici ai quali la comunicazione sia necessaria per adempiere alle attività afferenti o collegate all'esecuzione del presente Contratto.
4. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.
5. Il Fornitore prende atto che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione e sono in ogni caso soggetti agli obblighi imposti dalla vigente normativa sulla trasparenza delle attività dell'Amministrazione.

6. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – anche gli ulteriori provvedimenti, autorizzazioni generali, pronunce in genere emanati dal Garante per la protezione dei dati personali) nonché delle misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 103 del 5-5-2017).
7. Il Fornitore si impegna con il presente contratto ad accettare la eventuale designazione da parte dell'Amministrazione a Responsabile/Sub-Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR relativamente ai dati personali di cui la medesima Amministrazione è Titolare/Responsabile del Trattamento. Il Fornitore è comunque autorizzato al trattamento degli eventuali dati personali nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente ivi previsti. Le modalità di trattamento dovranno essere improntate ai disposti del Regolamento UE 679/2016, del Dlgs 196/2003 e s.m.i. e dovranno essere conformi alle condizioni contenute nella nomina a Responsabile/Sub-Responsabile del Trattamento se predisposta.

Letto, approvato e sottoscritto

Città, li _____

(Per l'Amministrazione)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 5 Proprietà, Art. 6 Erogazione delle prestazioni, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 12 Trasparenza dei prezzi, Art. 14 Cauzione, Art. 16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art. 19 Responsabilità civile, Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari-Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

Città, li _____

(per il Fornitore)

Formattato: Rientro: Prima riga: 0,79 cm